

Parti

Ricorrente: Grenville Hampshire

Convenuto: The Board of the Pension Protection Fund

Con l'intervento di: Secretary of State for Work and Pensions

Dispositivo

- 1) L'articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che ogni singolo lavoratore subordinato deve beneficiare, in caso di insolvenza del proprio datore di lavoro, di prestazioni di vecchiaia almeno pari al 50 % del valore dei propri diritti maturati in base a un regime di previdenza professionale complementare.
- 2) L'articolo 8 della direttiva 2008/94, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, è munito di effetti diretti e può essere, dunque, invocato dinanzi a un giudice nazionale da un singolo lavoratore subordinato al fine di contestare una decisione di un organismo, quale il Board of the Pension Protection Fund (Board del Fondo di protezione per le pensioni, Regno Unito).

⁽¹⁾ GU C 78 del 13.3.2017.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — Catlin Europe SE / O.K. Trans Praha spol. s r. o.

(Causa C-21/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento — Regolamento (CE) n. 1896/2006 — Emissione di un'ingiunzione di pagamento insieme alla domanda di ingiunzione — Mancanza della traduzione della domanda di ingiunzione — Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva — Domanda di riesame successivamente alla scadenza del termine per l'opposizione — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Applicabilità — Articolo 8 e allegato II — Comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere un atto introduttivo del procedimento non tradotto — Assenza del modulo standard — Conseguenze)

(2018/C 399/08)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

Parti

Ricorrente: Catlin Europe SE

Convenuta: O.K. Trans Praha spol. s r. o.

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, e il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che, qualora un'ingiunzione di pagamento europea sia notificata o comunicata al convenuto senza che la domanda di ingiunzione ad essa allegata sia stata redatta o accompagnata da una traduzione in una lingua che si suppone egli comprenda, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, il convenuto deve essere debitamente informato, mediante il modulo standard di cui all'allegato II di quest'ultimo regolamento, del suo diritto di rifiutare di ricevere l'atto.

In caso di omissione di tale formalità, la regolarizzazione del procedimento dev'essere effettuata conformemente alle disposizioni di quest'ultimo regolamento, mediante comunicazione all'interessato del modulo standard di cui all'allegato II dello stesso.

In tal caso, in ragione dell'irregolarità procedurale da cui è affetta la notificazione o comunicazione dell'ingiunzione di pagamento europea, insieme alla domanda di ingiunzione, tale ingiunzione non acquisisce forza esecutiva e il termine assegnato al convenuto per presentare opposizione non può iniziare a decorrere, cosicché l'articolo 20 del regolamento n. 1896/2006 non trova applicazione.

⁽¹⁾ GU C 112 del 10.4.2017.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Fundo de Garantia Automóvel/ Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana

(Causa C-80/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli — Direttiva 72/166/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Seconda direttiva 84/5/CEE — Articolo 1, paragrafo 4 — Obbligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione — Veicolo stazionato su un terreno privato — Diritto di regresso dell'organismo competente per il risarcimento contro il proprietario del veicolo non assicurato)

(2018/C 399/09)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: Fundo de Garantia Automóvel

Convenuti: Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana

Dispositivo

- 1) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, deve essere interpretato nel senso che la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare.
- 2) L'articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede che l'organismo contemplato in tale disposizione abbia diritto di proporre un'azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro la persona che era soggetta all'obbligo di stipulare un'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo che ha causato i danni risarciti da tale organismo, ma che non aveva stipulato alcun contratto a tal fine, quand'anche detta persona non sia civilmente responsabile dell'incidente nell'ambito del quale tali danni si sono verificati.

⁽¹⁾ GU C 144 dell'8.5.2017.